Pubblicato il 26/07/2019

N. 00893/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2014, proposto da Kamal Sundu Anwar, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Aprile, con domicilio eletto presso il suo studio in Chioggia, via F. Crispi, 180/A;

contro

Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Papa, Debora Perini, con domicilio eletto presso lo studio Carmelo Papa in Chioggia, corso del Popolo, 1193;

per l'annullamento

del provvedimento datato 14 aprile 2014, comunicato con lettera prot. n. 17493 ricevuta il 23 aprile 2014, del Dirigente del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico - Commercio su aree pubbliche, avente ad oggetto: "Commercio su aree pubbliche lungo il litorale

di Sottomarina ed Isola Verde stagione estiva 2014" (prot. n. 11306/14);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel 2014 il Comune di Chioggia ha emanato un avviso pubblico finalizzato al rilascio di 23 autorizzazioni commerciali itineranti sul demanio marittimo di Sottomarina ed Isola Verde, di cui 11 per il Settore alimentare e 12 per quello non alimentare.
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione, ma è stato escluso per non aver dimostrato il possesso del requisito della regolarità contributiva, richiesto dalla normativa regionale, dal regolamento comunale e dall'avviso pubblico per la presentazione delle domande.
Nel presente giudizio il ricorrente ha impugnato la suddetta esclusione, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Chioggia chiedendo dichiararsi l’improcedibilità o l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, tenuto conto che, anche negli anni che vanno dal 2015 al 2018, il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria degli ammessi al commercio ambulante sull'arenile, a causa della sua irregolarità contributiva. Il sig. Sundu non ha, peraltro, mai impugnato né contestato questi ulteriori dinieghi comunali e per l'anno in corso (2019) non risulta aver nemmeno presentato la domanda per essere ammesso al commercio ambulante sulla spiaggia di Chioggia - Sottomarina, dimostrando in tal modo, facta concludentia, di non avere più interesse alla decisione di merito del presente ricorso, proposto avverso il diniego di autorizzazione relativo alla stagione estiva dell'anno 2014.

Ferme le considerazioni che precedono, il ricorso non sarebbe comunque meritevole di accoglimento in quanto dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) depositato dal Comune risulta che il sig. Sundu, non ha regolarizzato la propria posizione contributiva, anzi il suo debito con gli enti previdenziali è aumentato e ammonta ad € 17.210,65. Tale circostanza impedisce il rilascio della richiesta autorizzazione poichè l'art. 4 –bis della legge regionale veneta n. 10/2001, nonché gli artt. 42, comma 2°, e 42 bis del regolamento comunale per il "commercio in forma itinerante sulle aree demaniali e marittime" subordinano l'autorizzazione al commercio sulle spiagge alla regolarità contributiva dei commercianti ambulanti: legittimamente, pertanto, il Comune ha denegato il titolo abilitativo richiesto dall'odierno istante.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna il ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 1500, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Marco Rinaldi	**Alessandra Farina**

IL SEGRETARIO